



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
UFFICIO V - Ordinamenti scolastici

Prot. AOODRPU n. 11049

Bari, 29 novembre 2010

Il dirigente reggente: dr. R. Francavilla (Uff. III)

Il dirigente reggente: dr. D. Marzano (Uff. V)

Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado statali e paritari della Regione Puglia
LORO SEDI

e, p.c.

Ai sigg. dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI

Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE

Alla Regione Puglia
Assessorato diritto allo studio e formazione professionale
Via P. Gobetti, 26 - 70125 BARI

Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Puglia
LORO SEDI

Al MIUR
Dipartimento per l'istruzione
- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
- Direzione Generale per il personale della scuola
ROMA

Alle OO.SS. di categoria - LORO SEDI

Al sito web - SEDE

OGGETTO: Durata dell'ora di lezione. Atto di indirizzo e coordinamento.

Pervengono a questa Direzione Generale, anche per le vie brevi, numerosi quesiti da parte dei dirigenti scolastici in indirizzo in ordine alla possibilità di continuare a prevedere una riduzione delle ore di lezione nelle classi non interessate dal riordino del 2° ciclo - avviato dal corrente anno scolastico a partire dalle prime classi - con specifico riferimento all'art.28, comma 8 del vigente CCNL del comparto Scuola, che consente tale riduzione "*per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica*".

La questione prospettata, che assume profili di particolare problematicità per alcune istituzioni scolastiche, in ragione della provenienza dell'utenza (es. elevati tassi di pendolarismo) ovvero delle particolari modalità di erogazione del servizio scolastico (es. doppi turni di lezione, corsi serali), ha indotto l'Ufficio scrivente a sottoporre tale problematica alle competenti Direzioni Generali del MIUR, le quali hanno fornito utili indicazioni per la soluzione del problema prospettato, così come di seguito indicato:

- **per le classi prime non può essere consentita alcuna riduzione**, ferma restando la possibilità da parte delle singole istituzioni scolastiche di adottare la forma di flessibilità indicata nell'art.4, comma 2, lett. b) del D.P.R. 8.3.1999, n.275 (*“definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione”*), che comporta la necessità di recuperare gli spazi orari residui, nel corso dell'anno scolastico, eventualmente “allungando” le settimane di lezione;
- **per le classi non interessate dal riordino è, invece, possibile procedere alla riduzione della durata dell'ora di lezione**, alle condizioni previste dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 (allegate alla presente), richiamate dal citato art.28, comma 8 CCNL 29.11.2007.

Si richiamano, in proposito, i passaggi più significativi della C.M. n. 243 del 22.9.1979:

a) le riduzioni d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, devono corrispondere ad accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate le sole cause determinanti l'adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi;

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in 60 minuti;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o all'ultima ora; solo eccezionalmente possono riferirsi alla prima e all'ultima ora;

d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, la riduzione può riferirsi alla prima e all'ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;

e) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore;

f) la riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intero istituto;

g) non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione;

h) ove le esigenze di riduzione si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni, potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, per quanto concerne la materia in esame, alle indicazioni contenute nella presente lettera circolare, che costituisce **atto di indirizzo e coordinamento** per le dipendenti istituzioni scolastiche.

I dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Puglia, che leggono per conoscenza, vorranno porre in essere ogni necessaria attività di vigilanza e monitoraggio in ordine all'attuazione del presente atto di indirizzo e coordinamento, riferendone successivamente a questa Direzione Generale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci

C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento della scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.